



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale LA SPEZIA

Via Antoniana, 10 La Spezia

Tel. 3466754626

email : laspezia@conapo.it

La Spezia, 13/06/2017

Al sig. Comandante Provinciale VV.F
Dott. Ing. Calogero Daidone

Oggetto – Pagamento indennità di missione in occasione di interventi di soccorso.

Egregio Signor Comandante,

l'indennità in oggetto che, come ben saprà, è stata ripristinata per il personale del CNVVF dalla legge 77 del 24/06/2009, senza peraltro nulla innovare rispetto a quanto stabilito dalla legge 836 del 18/12/1973.

*Quest'ultima - che all'epoca disciplinava l'indennità di missione per tutti i pubblici dipendenti - poi negli anni rimasta solo per i comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, ai fini della certificazione che il dipendente doveva presentare per la corresponsione dell'emolumento in parola stabilisce: **"il giorno e l'ora di inizio missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta; il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare dall'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione."***

*Ovviamente questa era ed è rimasta la linea guida generale, applicabile certamente anche la personale del CNVVF in occasione di qualsiasi missione che, **ad avviso della scrivente O.S. CONAPO non può certamente essere quella relativa agli interventi di soccorso** quando gli stessi si protraggono per più di quattro ore di giorno e trenta minuti la notte, oltre 10 km dalla sede di servizio del dipendente.*

*A giudizio della scrivente O.S. la modulistica in uso in questo comando per richiedere la corresponsione dell'indennità in oggetto, (foglio di viaggio), **non è affatto funzionale allo scopo ed è puramente inutile dal momento che tutti i dati che il singolo richiedente dovrebbe certificare nella stessa, si evincono chiaramente dalla "relazione di intervento" redatta dal Capo partenza.***

*E' inconcepibile che il dipendente per aver pagata l'indennità di missione, oltretutto dopo mesi se non anni – che giova ricordare, nel caso di specie, corrisponde a **30 (trenta) centesimi/ora** - debba compilare il classico "foglio di viaggio" (**addirittura uno pro capite**), inserendo i medesimi dati contenuti nella "relazione di intervento" redatta dal Capo Partenza e valida a tutti gli effetti, ai fini amministrativi e per qualsiasi verifica successiva.*

Di tale avviso è anche il Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento VV.F (Italia) che in una nota di risposta alla Direzione interregionale del Veneto ed al comando di Vicenza, con riferimento alla puntuale applicazione della legge 836/73 sopra citata, chiariva:

“.....stante l’operatività del personale del CNVVF ed i contesti in cui lo stesso si trova a dover svolgere la propria attività, non può che evidenziarsi che la concreta applicazione della citata disposizione – avente carattere generale – debba necessariamente attagliarsi alle evidenti specificità. Pertanto si ritiene che in luogo ai fogli di viaggio relativi ad interventi effettuati da squadre VVF che abbiano fatto maturare il diritto alla corresponsione dell’indennità di missione, **il Comandante possa procedere alla validazione degli appositi rapporti di intervento compilati a cura del personale interessato, da cui si evincono gli elementi essenziali richiesti dalla norma sopra citata.**”

In ragione di quanto sopra esposto, questa O.S. CONAPO, qualora la S.V. non ritenga sufficiente predisporre una procedura automatica che, a fronte della “relazione di intervento” redatta dal Capo partenza, consenta di elargire l’indennità di missione al personale indicato nella stessa, **la invita quantomeno a predisporre apposito modulo, unico per tutti i componenti della squadra, e con la sola firma del Capo partenza.**

Ad avviso della scrivente O.S. CONAPO, lo stesso potrebbe semplicemente contenere :

“ Il sottoscritto.....come da relazione di intervento.....del.....(e si allega frontespizio della stessa contenente tutti i dati necessari all’ufficio ragioneria) chiede la corresponsione dell’indennità di missione per tutti i componenti della squadra, come da normativa vigente”.

Firmato: Il Capo partenza.....

Questa O.S. CONAPO, ben sapendo della Sua propensione volta alla semplificazione delle procedure amministrative ed al contenimento della spesa pubblica - nella fattispecie a quella per la stampa/fotoriproduzione documenti (OdG 267 del 07/04/2015) – confida in un Suo puntuale interessamento volto a risolvere la problematica segnalata.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F
CSE/Stefano Salvato


- Si allega nota di chiarimento in merito della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 28991 del 28/12/2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
S E D E

e, p.c.: Alla Direzione Interregionale VV.F.
Veneto e T.A.A.

PADOVA

Al Comando Provinciale VV.F.
VICENZA

Oggetto: Comando Prov.le VV F. Vicenza. Immediato ritiro ODG n. 276 del 6 agosto 2015.

Si fa riferimento alla nota del 7 agosto 2015, ad ogni buon fine allegata in copia, con la quale l'Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco ha chiesto l'immediato ritiro dell'ordine del giorno indicato in oggetto, disposto dal Comando Provinciale VV.F. di Vicenza, in quanto ritenuto dalla stessa palesemente contrario ai principi di correttezza e regolarità della pubblica amministrazione.

Preliminarmente si sottolinea che l'articolo 8 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973, riguardante il trattamento economico di missione, stabilisce, per il personale non dirigente, che *"il giorno e l'ora di inizio missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta, il giorno e l'ora d'inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nelle cui giurisdizione è svolta la missione"*.

Alla luce di tale quadro normativo non sembra ravvisarsi alcun vizio di legittimità nell'ODG indicato in oggetto adottato dal Comandante Provinciale.

Tuttavia, stante l'operatività del personale del C.N.VV.F. ed i contesti in cui lo stesso sovente si trova a dover svolgere la propria attività, non può non evidenziarsi che la concreta applicazione della citata disposizione - avente carattere generale - debba necessariamente attagliarsi alle evidenti specificità.

Pertanto si ritiene che, in luogo dei fogli di viaggio relativi ad interventi effettuati dalle squadre VVF che abbiamo fatto maturare il diritto alla corresponsione dell'indennità di missione, il Comandante possa procedere alla validazione degli appositi rapporti di intervento compilati a cura del personale interessato, da cui si evincono gli elementi essenziali richiesti dalla norma sopracitata.

IL DIRETTORE CENTRALE

(F.lli)